

Articoli 170, 172, 173, 176 del Tuir  
Oic 4, 25  
las 12

**Alessandro Tentoni**  
Dottore commercialista

**Tiberio Frascari**  
Dottore commercialista e revisore  
contabile

### I presupposti della fiscalità latente nelle operazioni straordinarie traslative

Le note operazioni straordinarie della  **fusione**, della  **scissione** e del  **conferimento d'azienda**, accomunate da un cambio del soggetto giuridico di alcune divisioni aziendali, possono richiedere di vagliare l' **iscrizione di passività potenziali per probabili oneri fiscali** correlati alla  **ricostruzione dei valori contabili** conseguenti all'operazione. Si tratta dunque di una problematica di bilancio, che tuttavia trae lo spunto dalle previsioni della normativa tributaria vigente per questi istituti, come ampiamente chiarito dalla dottrina<sup>1</sup>. Infatti la fusione, la scissione e il conferimento, pur nella multiforme varietà tecnica in cui manifestano, risultano fisiologicamente rivolte alla creazione di un plusvalore economico nelle entità societarie risultanti, che si riflette poi nei saldi contabili di alcuni elementi patrimoniali attivi e passivi.

Nello specifico, in queste tre gestioni straordinarie, si decide la  **riorganizzazione di unità aziendali tra i soggetti coinvolti, compensando** i soci, il titolare, o direttamente l'impresa di provenienza – collettiva per le fusioni e le scissioni, anche in forma individuale per i conferimenti – con  **quote o azioni di nuova emissione dell'impresa societaria di destinazione**, o in alcuni casi particolari con l'alimentazione di  **altre poste ideali del patrimonio netto**.

Qualora, nella fusione e nella scissione, il soggetto che assorbe l'azienda, ovvero la risultante o l'incor-

# La fiscalità differita nelle diverse operazioni straordinarie

Il mancato riconoscimento tributario dei plusvalori, e talvolta dei minusvalori, che fisiologicamente vengono contabilizzati nelle operazioni straordinarie in esito alle ripercussioni sul valore aziendale dovute alla riorganizzazione, come nel caso delle  **fusioni**, delle  **scissioni** e dei  **conferimenti d'azienda**, o per una revisione contabile degli elementi patrimoniali attivi e passivi, come accade nelle  **trasformazioni progressive**, o ancora nelle  **liquidazioni volontarie** con prospettive di risultati economici particolarmente favorevoli, pone le basi per valutare l' **iscrizione della fiscalità differita**, nella maggior parte dei casi di tipo passivo.

Tra le condizioni da verificare vi è la  **programmazione fiscale** adottata per l'operazione, con eventuali scelte finalizzate a riallineare il doppio binario generato dopo la conclusione dell'operazione, secondo una delle opportunità previste dalla normativa vigente.

porante nella prima operazione e la beneficiaria nella seconda  **detenga già una partecipazione** nel soggetto di provenienza, rispettivamente le società fuse o l'incorporata e la scissa, provvede viceversa all' **annullamento dei titoli in portafoglio** in proporzione alla dimensione relativa del patrimonio aziendale ricevuto.

In ogni caso, nei tre istituti straordinari in commento, si assiste alla  **movimentazione giuridica e contabile di due flussi contrapposti**:

- › da un lato, i  **beni aziendali**,
- › dall'altro, in genere,  **titoli del capitale sociale da emettere o**, nei casi segnalati,  **da annullare**, quale sorta di “corrispettivo di carta”, anziché in forma monetaria<sup>2</sup>.

Mentre il primo flusso consiste nel  **saldo contabile tra attivo e passivo patrimoniale**, il prezzo in quote o azioni viene concordato alla conclusione dell'operazione, o in precedenza quando è stato acquisito il pacchetto da annullare, sulla base anzitutto del  **capi-**

1. Cfr., da ultimo: M. Pozzoli, “Fiscalità differita: caratteristiche e casistiche di riferimento”, in *Guida alla Contabilità & Bilancio*, n. 2/2020.

2. Pur se la normativa ammette, all'articolo 2501-ter, comma 2, del codice civile, per le fusioni, e all'articolo 2506, comma 2, del codice civile, per le scissioni, un conguaglio in denaro nei limiti del 10% del valore nominale delle quote o azioni attribuite.

**tale economico**, che può ben divergere dalla prima grandezza, e di **altre circostanze** societarie o del tutto estranee agli andamenti aziendali, quali la forza nelle trattative che precedono l'accordo. Nello specifico, la tecnica professionale suggerisce, nelle fusioni e scissioni, il trasferimento degli elementi attivi e passivi al *book value*, salvo poi accogliere quelle rettifiche per l'eventuale imputazione del *gap* rispetto alla valutazione economica concordata (disavanzo), mentre nei conferimenti si recepiscono direttamente i valori correnti.

Considerato che la finalità di queste riorganizzazioni è, di regola, quella di aumentare il valore complessivo nell'assetto conclusivo, si può dedurre che, in molti casi, la valutazione assegnata all'impresa dalle parti, e quindi il corrispettivo, risulti superiore al saldo contabile del netto patrimoniale trasferito.

Può peraltro verificarsi la situazione opposta, considerato che, nel novero dei fattori promozionali di fusioni, scissioni e conferimenti d'azienda, possono intervenire, ad esempio, strategie con obiettivi di valorizzazione non immediati, o con sacrificio per una singola unità aziendale nell'ambito di una logica di convenienza di gruppo, o ancora che il corrispettivo in titoli risenta di ragioni extra economiche. A questo proposito, è appena il caso di osservare come, nelle operazioni completamente *intercompany*, manchi la dialettica contrattuale tra le parti nella determinazione delle condizioni di regolamento, che quindi possono essere fissate dall'unitario soggetto economico anche in ossequio a scelte di natura contabile e fiscale.

Dal probabile **gap tra i due flussi**, quello minore rappresentato dalla **misura contabile del netto trasferito** e quello maggiore basato sulla **dimensione economica concordata**, si delinea uno scenario che può richiedere l'**iscrizione della fiscalità differita passiva**.

Infatti la normativa tributaria del **Tuir** dedicata a queste operazioni – l'**articolo 172 per le fusioni**, l'**articolo 173 per le scissioni** e l'**articolo 176 per i conferimenti** – stabilisce il principio generalizzato di **neutralità** delle fattispecie in esame, per cui, a onta dell'eventuale iscrizione di plusvalori al termine del procedimento, ai fini fiscali del calcolo del reddito imponibile Ires e Irap, continuano ad assumere rilevanza gli stessi saldi contabili di provenienza.

Innanzitutto, concentrando l'attenzione sulla società risultante dalla fusione o incorporante, benefi-

ciaria della scissione, conferitaria, occorre approfondire la natura del **differenziale** richiamato, che si posiziona contabilmente **nella sezione "dare" della società "avente causa"** e si definisce **"disavanzo"**.

Come già precisato, in questa situazione, potrebbero ricorrere fattori che **sminuiscono la sostanza economica del plusvalore** complessivamente attribuito all'impresa e denotare un mero corrispettivo superiore al valore effettivo dell'unità aziendale interessata, il cosiddetto "cattivo affare".

Un siffatto ragionamento non potrebbe autorizzare la sostituzione con maggiori valori dell'attivo, o minori saldi passivi, bensì una **rilevazione di tipo economico** che ridimensiona la ricchezza movimentata nella contabilità della società ricevente con l'emissione, di regola, di quote o azioni, richiedendo la **riduzione di una riserva disponibile** o la registrazione di un **costo d'esercizio**, come prescritto dal principio Oic 4, parte prima, paragrafo 4.4.3.1, per le fusioni, e parte seconda, paragrafo 4.3.3.1, per le scissioni.

Quando invece l'**eccedenza dell'aumento di capitale sociale**, o di altra posta del netto della risultante o incorporante, beneficiaria, conferitaria, sia **giustificabile da motivazioni economiche**, sottese a una redditività prospettica superiore rispetto a quella correlata ai saldi di bilancio, occorre individuare eventuali **attività e passività rispettivamente sottovalutate e sopravvalutate**, con la possibilità di collocare il **residuo** che non trova accoglienza in alcun elemento specifico nella voce **"Avviamento"**, come sancito dall'articolo 2504-bis, comma 4, del codice civile per le fusioni e richiamo nell'articolo 2506-quater, comma 1, ultimo capoverso, del codice civile per le scissioni.

Proprio la **scelta dei componenti patrimoniali da tradurre in termini economici**, grazie all'impiego del disavanzo, si rivela essenziale ai fini dell'**iscrizione della relativa fiscalità differita**.

Nell'attivo, che rappresenta la sezione dove più diffusamente vengono individuati saldi suscettibili di rettifica mediante una rivalutazione, si possono osservare *assets* che concorrono, in genere, in un ridotto lasso di tempo, all'economicità della gestione (ad esempio, le rimanenze finali), altri che vi partecipano sia nel breve, sia, con costanza, nel medio-termine (ad esempio, le immobilizzazioni tecniche), altri ancora che solo in presenza di certe condizioni manifesteranno variazioni economiche positive o negative

(ad esempio, i terreni nell'ipotesi della cessione a terzi.)

Le **caratteristiche con cui ciascun bene contribuisce alla gestione economica o finanziaria** permettono di prevedere se, e con quale periodicità, potrebbe ricorrere la richiamata **duplicazione dei valori**, quelli rivalutati agli effetti contabili con imputazione del disavanzo e quelli in continuità nell'aspetto fiscale, il cosiddetto **"doppio binario"**, valutando in conseguenza la rilevazione della **fiscalità differita**.

Così, se si utilizzasse il disavanzo per aumentare il valore di bilancio di un impianto, il processo di ammortamento annuale risulterà cadenzato, a parità di percentuali utilizzate, su quote civilistiche superiori rispetto a quelle fiscali, ancorate al costo storico iniziale del bene, sollevando il tema in argomento, che trova puntuale disciplina (anche per le scelte di riallineamento oneroso in concreto adottabili) nell'**Oic 25**, paragrafi da 71 a 76.

All'opposto, un plusvalore allocato su un credito in sofferenza, magari in precedenza svalutato con il riconoscimento fiscale, non sarebbe ben chiaro quando potrebbe tradursi in forma liquida e quando, di conseguenza, emergerebbe il doppio binario latente.

Per questa ragione, la determinazione del fondo imposte differite viene eseguita nelle perizie di valutazione di azienda, redatte per le gestioni straordinarie in commento, solo allorché vengano adottati metodi di stima analitici, quali quelli patrimoniali, che conducono a una disamina delle singole poste attive e passive da esprimere a valori correnti, e apprezzando quindi le rispettive modalità di partecipazione alla gestione futura poc'anzi richiamate.

Tale facoltà appare invece preclusa nelle valutazioni impostate su metodi sintetici, quali quelli reddituali, finanziari o empirici, laddove seppure emergesse un plusvalore economico complessivo, non risulterebbe associato a uno specifico elemento di patrimonio.

Una seconda casistica da commentare si riferisce all'esito nel quale il **capitale economico del complesso aziendale risulti inferiore rispetto al "valore di libro"** del corrispondente patrimonio netto trasferito, per ragioni quali quelle sopra tratteggiate, con evi-

denza della **differenza nella sezione "avere" della società che accoglie il complesso**.

Lo stesso articolo 2504-bis, comma 4, ultimo capoverso, del codice civile, con il richiamo nel successivo articolo 2506-quater, detta la disciplina contabile di questo divario per le fusioni e le scissioni, che può interpretarsi come una **riserva**, denominata **"avanzo"**, definitivamente acquisita nella ricchezza dell'impresa rappresentata dai mezzi propri, ovvero quale **fondo per rischi e oneri** in previsione di risultati economici prospettici sfavorevoli, dovuti magari a programmati oneri da sostenere, che abbiano indotto le parti a contenere il corrispettivo dell'operazione.

**La fiscalità differita nelle altre operazioni straordinarie**  
Ci soffermiamo ora sulla **fiscalità latente nella trasformazione e nella liquidazione**.

Nel **primo caso** può accadere che, nel cambio della forma giuridica societaria adottata dall'impresa, vengano iscritti dei **plusvalori** o dei **minusvalori**.

L'ipotesi ricorre soprattutto nelle **trasformazioni progressive**, che consistono nel passaggio da una società di persone a una società di capitali, vista l'attività revisionale richiesta a un perito su ogni singola posta attiva e passiva ai sensi dell'articolo 2500-ter, comma 2, del codice civile. Secondo l'impostazione seguita dalla dottrina maggioritaria, tale perizia dovrebbe controllare la corretta applicazione dei principi generali, redazionali e dei criteri di valutazione del bilancio della società da trasformare, in vista della forma più articolata e rigorosa, e degli adempimenti pubblicitari, previsti per il rendiconto d'esercizio di una Spa, Srl o Sapa<sup>131</sup>.

Da qui la **possibile emersione di plusvalori, o anche minusvalori**, in contropartita a una riserva di patrimonio netto, che viaggiano su un binario diverso rispetto alla continuità dei saldi patrimoniali prescritta, in ambito fiscale, dall'articolo 170, comma 1, del Tuir. Risulta quindi raccomandabile condurre la stessa indagine richiamata per gli istituti traslativi sulle modalità con le quali la posta interessata dalla rivalutazione, o dalla svalutazione, a seguito della trasformazione, concorra all'economicità della ge-

<sup>3</sup> Sebbene l'articolo 2217, comma 2, del codice civile, applicabile a qualsiasi imprenditore commerciale, richiami esplicitamente l'adozione dei criteri di valutazione previsti per le società per azioni nel bilancio d'esercizio. Indubbiamente la funzione della perizia di trasformazione è anche quella di revisionare il bilancio di una società avviata a offrire esclusivamente il proprio patrimonio a garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti di terzi.

stione societaria e trarre ogni appropriata conclusione sulla connessa **rilevazione della fiscalità** che incombe sul citato **disallineamento contabile-tributario**.

In questo caso, potrebbero concretizzarsi i presupposti per l'iscrizione della **fiscalità anticipata**, in quanto eventuali minusvalenze a riduzione di saldi patrimoniali attivi, o in aumento di quelli passivi, non intaccherebbero il perdurante valore fiscale riconosciuto dell'elemento.

La **liquidazione**, nella sua forma **volontaria**, rappresenta l'operazione straordinaria con le minori probabilità che ricorrano i presupposti di contabilizzazione della fiscalità differita.

Sotto un **profilo concettuale**, peraltro, si conferma il quadro normativo favorevole all'insorgenza del **doppio binario civilistico-tributario**, posto che eventuali rettifiche da iscrivere a incremento di *asset* da cedere, o a decremento di passività da estinguere, risulterebbero irrilevanti ai fini fiscali. In questo caso, il conforto normativo deriva dalla neutralità generale delle rivalutazioni e delle svalutazioni non realizzate, come si evince rispettivamente dagli artt. 86, comma 1, e 101, comma 1, del Tuir.

**Di fatto**, tuttavia, già l'ipotesi di individuare probabili **plusvalori sulle attività** destinate alla dismissione risulta piuttosto **infrequente**, dato lo scarso potere contrattuale, in genere, detenuto dai liquidatori, pressati da esigenze di celerità per il soddisfacimento dei debiti aziendali e al cospetto di un mercato pronto ad approfittare di offerte convenienti.

**Più ricorrente** risulterebbe l'ipotesi di conseguire **lucri sull'importo delle passività**, che però si prospetterebbero difficili da stimare prima di un effettivo accordo transattivo con i creditori.

Le rettifiche, di segno opposto, di riduzione dell'attivo e aumento del passivo, potrebbero prestarsi alla rilevazione della fiscalità anticipata, considerata la soglia più favorevole di valore, maggiore nel primo caso e minore nel secondo, conservata dal punto di vista fiscale.

In molte liquidazioni volontarie, potrebbe invero mancare quella redditività futura del procedimento tale da giustificare la previsione del vantaggio delle imposte anticipate, da girocontare in seguito tra i costi dei periodi di competenza dei proventi conseguiti, mentre, dal lato del fondo imposte differite, le stesse considerazioni e la possibile disponibilità di perdite fiscali pregresse compensabili renderebbero ancora

più improbabile l'effettivo sostenimento dell'onere da stanziare.

### Il caso dell'avviamento

Il principio **Oic 25**, paragrafo 54, dispone che il **disallineamento contabile e fiscale nel valore dell'avviamento**, anche a seguito di operazioni straordinarie, **non richiede la rilevazione della fiscalità differita**.

Dall'indicazione potrebbe trasparire il concepimento del *goodwill* quale elemento attivo piuttosto **aleatorio**, sia per l'impossibilità di un trasferimento a terzi, sia per l'assoggettamento a periodiche verifiche miranti ad apporre svalutazioni obbligatorie, sia per la sua dipendenza dalle favorevoli condizioni di redditività prospettica dell'azienda, sia infine per la sua natura che contrassegna una qualità del complesso aziendale, al pari, ad esempio, della direzione imprenditoriale, più che un vero e proprio fattore produttivo.

Queste peculiarità renderebbero altrettanto incerto, oltreché soggetto a sensibili fluttuazioni, un eventuale fondo imposte differite da accantonare in vista di un graduale riassorbimento degli ammortamenti indeducibili in un arco temporale, sovente, piuttosto ampio.

### La rilevazione della fiscalità differita

Al cospetto di una differenza tra valore contabile e fiscale di un elemento patrimoniale, dovuta a un'operazione straordinaria, occorre verificare, come già segnalato, la necessità della rilevazione della fiscalità latente.

Il principio contabile **Oic 25**, in proposito, non detta regole diverse rispetto dall'approccio da seguire per le variazioni temporanee che possono interessare, in via ordinaria, costi e ricavi. Quindi risulterà fondamentale soffermarsi sulle modalità di partecipazione dell'attività o della passività disallineata alla gestione dell'impresa, sul se, come e quando il differenziale insorto viene rilasciato nella sfera finanziaria o economica dell'attività esercitata, sulla **previsione delle aliquote fiscali vigenti al momento del suddetto riversamento**, graduale o in unica soluzione.

Negli istituti interessati dal caso delle **imposte anticipate**, *asset* con funzione di regolare la competenza economica del costo per i tributi diretti e contraddistinto da una particolare alea dipendente, tra l'altro, dai risultati d'esercizio futuri, è altresì richiesto



l'abituale requisito della **ragionevole certezza** per procedere alla relativa iscrizione in bilancio.

Indubbiamente poi il tema della fiscalità differita attiva e passiva deve essere affrontato nella consapevolezza della primaria rilevanza dei principi generali e di redazione del bilancio d'esercizio, per i quali, come noto, i principi contabili rappresentano un'interpretazione e, a volte, un'integrazione indispensabile.

In questo senso, come opportunamente chiarito dall'Oic 25, paragrafi 70 e seguenti, se la società in cui si manifestino dei plusvalori in esito a un'operazione straordinaria decidesse per **ricondurre i valori fiscali al pari di quelli civilistici** mediante un'iniziativa di **affrancamento**, gratuita o a pagamento, tra quelle offerte dalla normativa vigente, **mancherebbero le condizioni per accertare la fiscalità differita**, mentre l'eventuale **scelta del pagamento di un'imposta sostitutiva** di riallineamento **introdurrebbe in contabilità una passività certa per un debito di natura tributaria**.

È capitato di recente che una società, a seguito di una fusione con emersione di notevoli disavanzi per l'annullamento delle partecipazioni possedute, attribuibili all'effettivo plusvalore economico latente sui saldi contabili delle incorporate e utilizzato per rivalutare talune attività, non decidesse subito per gli affrancamenti onerosi consentiti dalla normativa, rinviando ogni decisione in proposito all'esercizio successivo, così come consentito<sup>4</sup>, e iscrivendo nelle more un fondo imposte differite. I corrispondenti riflessi contabili della decisione per l'affrancamento hanno portato all'annullamento del fondo inizialmente rilevato, con in contropartita un ricavo di natura tributaria, e all'accensione di un debito tributario con rilevazione del costo per imposte.

Ma l'ammontare del plusvalore viene girocontato direttamente alle attività, o in diminuzione delle passività, interessate dalla rettifica contabile, a fronte della parallela iscrizione del fondo imposte differite?

In questo modo, posta in 10.000 una differenza positiva, poniamo, da scissione, l'analogo incremento di valori attivi quali, ad esempio, immobilizzazioni tecniche ammortizzabili, richiedendo la contemporanea movimentazione del fondo imposte differite,

supposta in 3.000, si risolverebbe in definitiva in un aumento del patrimonio netto di 7.000, inferiore rispetto al plusvalore economico generato dall'operazione.

Il principio **Oic 4**, paragrafo 4.4.3.1, con soluzione avallata anche dal punto di vista fiscale, come si evince dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 50/E/2010, propone, per ovviare a tale penalizzazione, di **imputare un importo maggiore del disavanzo generato alle attività plusvalenti**, purché evidentemente **nei limiti del proprio valore corrente**, così che, dopo l'accantonamento al fondo imposte differite, venga **conservato**, come effetto algebrico sul patrimonio netto, il **valore economico prodotto dall'operazione**.

In termini matematici, è agevole osservare che, in presenza di un disavanzo di 10.000 e di imposte differite calcolate in base ad aliquote del 30%, l'entità da imputare alle attività, nei limiti dei propri valori correnti, risulterebbe pari a  $10.000 / (1 - 30\%) = 14.286$ , cui corrisponderebbe un fondo imposte differite, al 30%, ammontante a 4.286, conservando così il plusvalore economico netto dell'operazione di 10.000.

Interessante è anche la posizione assunta sul punto dai principi contabili Ias/Ifrs, in particolare dallo **Ias 12**, riepilogata al paragrafo 66. In sostanza, l'importo stanziato al fondo imposte differite trova contropartita nell'avviamento, anziché nella stessa attività rivalutata, come suggerito dal documento nazionale.

L'Oic 25 si sofferma soprattutto sul doppio binario delle attività e passività dell'azienda trasferita per effetto della riorganizzazione.

Un disallineamento tra valore civilistico e fiscale può instaurarsi anche, per la partecipazione, sul versante della società di provenienza dell'impresa, o dei suoi soci per le fusioni e le scissioni. Anche per questa fattispecie, pure richiamata in generale dal documento, valgono gli stessi principi sopra commentati; tuttavia la situazione, alla luce della **quasi completa esenzione, in molti casi, delle plusvalenze** che dovessero manifestarsi, in capo a società, per la nota disposizione di cui all'articolo 87 del Tuir, assume una significatività molto inferiore. ●

4. Cfr., per l'affrancamento "ordinario" in tema di conferimenti d'azienda, l'articolo 176, comma 2-ter, del Tuir, applicabile anche a fusioni e scissioni ex articoli 172, comma 10-bis, e 173, comma 15-bis, del Tuir, e per l'affrancamento "derogatorio" l'articolo 15, comma 10 e seguenti, del Dl 185 del 29 novembre 2008, convertito nella legge 2 del 28 gennaio 2009.

**ESEMPIO 1 – FUSIONE**

Un primo caso concerne una società A, che, eseguita una fusione per incorporazione di una partecipata al 100% B, con il pacchetto già valutato in bilancio 1.100 e con valore di libro del patrimonio netto di B pari a 700, espone in sintesi i seguenti saldi patrimoniali:

**Situazione patrimoniale della società A dopo la fusione per incorporazione di B, posseduta al 100%**

Attività di A	3.400	Passività di A	2.900
Attività di B	2.200	Passività di B	<u>1.500</u>
Disavanzo da annullamento	<u>400</u>	Totale passivo	4.400
		Patrimonio netto	<u>1.600</u>
Totale attivo	6.000	Totale a pareggio	6.000

La società A intende imputare il disavanzo da annullamento al valore di un marchio, pervenuto dall'incorporata. A seguito della redazione di un'apposita perizia asseverata, viene appurato che la valutazione corrente dell'intangibile copre anche il maggiore importo dell'incremento per rispettare i principi indicati dall'Oic 4 e che, ipotizzando l'accantonamento delle imposte differite a un saggio del 30%, risulta pari a:  $400 / (1 - 30\%) = 571$ , con il fondo che assume l'ammontare di  $571 \times 30\% = 171$ .

Si presentano le scritture contabili per l'utilizzo del disavanzo e l'iscrizione delle imposte differite passive.

**Scrittura contabile**

Data	Descrizione	Dare	Avere
	Marchi già società B	571	
	Disavanzo da annullamento		400
	Fondo imposte differite		171

La situazione patrimoniale dell'incorporante dopo l'utilizzo del disavanzo e la rilevazione della correlata fiscalità differita assume questa fisionomia:

**Situazione patrimoniale della società A dopo l'imputazione del disavanzo e la rilevazione della fiscalità differita**

Attività di A	3.400	Passività di A	2.900
Attività di B	2.771	Passività di B (di cui F. imp. diff. 171)	1.671
		Totale passivo	4.571
		Patrimonio netto	<u>1.600</u>
Totale attivo	6.171	Totale a pareggio	6.171

Si noti che il patrimonio netto è rimasto attestato al valore 1.600 assunto dopo la fusione.

**ESEMPIO 2 – TRASFORMAZIONE**

Si ipotizzi ora che una società di persone, trasformata in una società di capitali, sulla base della perizia asseverata di trasformazione, appositamente predisposta, contabilizzi una sola rettifica, relativa alla diminuzione del valore residuo contabile degli impianti da 800 a 600, dunque per 200.

Poiché, ai fini fiscali, la deducibilità degli ammortamenti è comunque assicurata per il saldo precedente di 800, su 200 si potrebbero calcolare le imposte anticipate.

In questo caso non vi è, al momento, un principio contabile che suggerisca l'analogo procedimento seguito nell'esempio precedente per la determinazione della fiscalità differita passiva in caso di fusione, né soprattutto sussiste un plusvalore economico da conservare nella sua interezza, bensì una revisione della posta secondo corretti criteri contabili.

Pertanto la scrittura risulterebbe la seguente, in base al calcolo delle imposte anticipate su 200 con aliquota complessiva per Ires e Irap del 30%:

**Scrittura contabile**

Data	Descrizione	Dare	Avere
	Erario c/imposte anticipate trasformaz.	60	
	Imposte anticipate trasformazione		60

Con questa soluzione, la voce degli impianti è stata rettificata al valore periziato, rilevando nel contempo la fiscalità differita attiva in presenza dei presupposti per la sua iscrizione.

SIMONETTI STUDIO

**24** ORE PROFESSIONALE

# Smart24 Fisco si fa in quattro per te

**Smart24 Fisco** ti offre quattro formule pensate per rendere il tuo lavoro più rapido ed efficiente. Scegli **Smart24 Fisco Pro, Premium o Start** per consultare il patrimonio di documentazione fiscale del Sole 24 ORE oppure **Smart24 Fisco Frizzera** per accedere alle guide pratiche con le norme e le regole applicative.

 <b>Smart24 Fisco Pro</b> L'offerta più completa per la tua informazione.	 <b>Smart24 Fisco Premium</b> Quello che cerchi, dalla teoria alla pratica.	 <b>Smart24 Fisco Start</b> L'essenziale per il tuo aggiornamento.	 <b>Smart24 Fisco Frizzera</b> Al tuo fianco nel lavoro, ogni giorno.
--	--	---	--

SMART  FISCO  
Smart work, smart life.

[www.smart24fisco.com](http://www.smart24fisco.com)